

ART. 21
OCCUPAZIONE TEMPORANEE, TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) suolo comunale:

Classe V - per mq. f. 2.000

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta fino ad un terzo

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni in poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D. lgs 507/93.

5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa che variata in diminuzione del 30%

6. bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

9. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 e il 30 per cento.

ART. 22
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - TARIFFE

Per le occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale la tassa è determinata in f. 250.000 per km lineare o frazione. Per le occupazioni di cui sopra aventi carattere temporaneo la tassa è determinata in misura forfettaria sulla base delle misure minime e massima:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni f. 10.000 la tassa di cui sopra è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al km lineare. per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni 30%
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta e fino a 180 giorni 50%
- 3) per le occupazioni di durata maggiore 100%